



## Giurisprudenza del Tribunale federale relativa alle condizioni generali (CG)

Decisione	Oggetto
<a href="#">DTF 77 II 154</a>	<p><i>Validità delle CG</i></p> <p>Il TF ha approvato la validità delle CG dell'Associazione svizzera delle imprese di spedizione del 1922, che prevedevano una limitazione della responsabilità dell'impresa di spedizione a una scelta accurata dell'agente intermedio.</p> <p>Secondo il TF l'applicazione delle CG nelle relazioni commerciali può avvenire anche in modo tacito (consid. 4).</p> <p>È sufficiente che il cliente sia reso espressamente e inequivocabilmente attento all'esistenza delle CG e che abbia la possibilità di prendere conoscenza del loro contenuto (consid. 4).</p>
<a href="#">DTF 84 II 556</a>	<p><i>Validità delle CG</i></p> <p>Affinché le CG siano applicabili, è sufficiente che siano riportate sul retro del modulo di contratto e che sul fronte si trovi un'indicazione corrispondente (consid. 1).</p>
<a href="#">DTF 93 II 317</a>	<p><i>Interpretazione delle CG / Priorità degli accordi individuali</i></p> <p>Gli accordi individuali hanno sempre la priorità rispetto alle CG. Nel caso specifico le parti hanno concordato, per quanto riguarda i diritti del committente in caso di difetti concernenti le dimensioni nella costruzione di una piscina, una regolamentazione particolare che si distanziava dalle condizioni SIA integrate globalmente nel contratto (consid. 4b).</p>
<a href="#">DTF 109 II 452 (caso del pol-laio)</a>	<p><i>Introduzione della regola insolita</i></p> <p>Nell'ambito di un contratto d'opera per la costruzione di una stalla, le parti hanno dichiarato applicabile la norma SIA 118. Gli articoli 154 e 155 di questa norma accordavano alla direzione dei lavori la competenza di approvare il conto finale per il committente. Si è posta la questione di sapere se la norma SIA 118 avesse un carattere insolito e quindi non fosse applicabile.</p> <p>Il TF ritiene che per stabilire se una clausola è insolita occorra considerarla dal punto di vista di chi vi acconsente al momento della conclusione del contratto. Per tale motivo anche le clausole usuali in un ramo economico possono avere un carattere insolito (soggettivo) per chi non fa parte di questo ramo. La clausola deve inoltre avere un contenuto estraneo all'affare. È il caso quando modifica in modo sostanziale la natura del contratto o esula in misura considerevole dal quadro legale del tipo di contratto considerato (carattere insolito oggettivo) (consid. 5b).</p> <p>Secondo il TF, per un committente occasionale gli articoli 154 e 155 della</p>

Decisione	Oggetto
	norma SIA 118 avevano un carattere inusuale e quindi non vincolante (consid. 5c).
DTF 117 II 332	<p><i>Applicazione del vecchio articolo 8 lett. a LCSl</i></p> <p>Il TF ha stabilito che la clausola di un contratto per la gestione di apparecchi automatici che autorizzava la cessione di tale contratto a un terzo non era soggetta al vecchio articolo 8 lettera a LCSl (consid. 5a).</p>
DTF 118 II 295	<p><i>Conclusione del contratto</i></p> <p>Le CG diventano parte integrante del contratto soltanto con l'accordo delle parti.</p> <p>Nel caso specifico il TF ha dichiarato inapplicabile la norma SIA 243. Questa norma, adottata unilateralmente da un'associazione professionale, riguardava il calcolo del prezzo dell'opera. Affinché fosse applicabile, avrebbe dovuto essere espressamente integrata nel contratto d'opera (consid. 2).</p>
DTF 119 II 443	<p><i>Presenza di conoscenza delle CG / Applicazione della regola insolita / Applicazione del vecchio articolo 8 lett. a LCSl</i></p> <p>La clausola delle CG prevedeva l'esclusione della copertura assicurativa per danni causati al veicolo nell'ambito di un'assicurazione casco totale nel caso in cui l'assicurato si fosse reso colpevole della violazione di una norma della circolazione stradale.</p> <p>Il TF ha ribadito che non è necessario prendere effettivamente conoscenza delle CG se queste sono integrate in modo chiaro nel contratto (consid. 1a).</p> <p>Il TF ha confermato la giurisprudenza che ha applicato nella decisione <a href="#">DTF 109 II 452</a>, secondo cui le clausole integrate globalmente nelle CG non sono valide (1) se sono insolite dal punto di vista di chi vi acconsente e (2) se, per il loro oggetto, sono estranee all'affare (consid. 1a).</p> <p>Nel caso specifico il TF ha classificato la clausola delle CG come insolita (consid. 1b). Questa clausola era inoltre soggetta al vecchio articolo 8 lettera a LCSl (consid. 1c).</p>
DTF 122 III 118	<p><i>Interpretazione delle CG / Regola «in dubio contra stipulatorem»</i></p> <p>Le disposizioni contrattuali preformulate vanno in linea di principio interpretate secondo le stesse regole valide per le clausole di un contratto individuale. Se questa interpretazione pone problemi, le clausole ambigue vanno interpretate, a titolo sussidiario, a sfavore del loro autore, in base al principio «in dubio contra stipulatorem» (consid. 2a).</p>
DTF 122 III 373	<p><i>Carattere sleale secondo il vecchio articolo 8 lettera a LCSl / Applicazione della regola insolita</i></p> <p>Una clausola delle CG che regolava i rischi di abusi nel sistema «euro-chèque», in deroga all'articolo 1132 CO, non aveva un carattere insolito e non era soggetta al vecchio articolo 8 LCSl (consid. 3a).</p>

Decisione	Oggetto
DTF Pra 87, 1998, n. 9, p. 55	<p><i>Applicazione della regola insolita</i></p> <p>Una parte la cui attenzione è stata espressamente attirata su una determinata clausola, stampata in grassetto e ben leggibile, non può avvalersi della regola insolita.</p>
4A_187/2007 del 9 maggio 2008	<p><i>Applicazione della regola insolita</i></p> <p>Le condizioni generali di assicurazione (CGA) di un contratto di assicurazione di responsabilità civile per le imprese escludevano la copertura per infortunio soltanto in caso di colpa lieve o in assenza di colpa dell'assicurato e non in caso di colpa grave (intenzionale o per negligenza).</p> <p>Il TF ha classificato questa clausola come insolita. Secondo la nostra Corte, trattare una parte più severamente in caso di colpa lieve che in caso di colpa grave è contrario ai valori fondamentali dell'ordine giuridico (consid. 5.4.2).</p>
DTF 135 III 1	<p><i>Applicazione della regola insolita</i></p> <p>Una clausola delle CG di un istituto assicurativo escludeva il diritto di disdetta dell'assicuratore nel caso in cui il contratto fosse stato adeguato in seguito a una decisione dell'autorità.</p> <p>Il TF ha classificato questa clausola come insolita adducendo che nei contratti a lungo termine è conforme alle aspettative generali che una clausola di adeguamento sia vincolata a un diritto di disdetta se si basa su un evento che non è stato sufficientemente definito (consid. 3).</p>
DTF 135 III 225	<p><i>Applicazione della regola insolita</i></p> <p>Una clausola delle CGA integrate in un contratto di assicurazione di indennità giornaliera consentiva all'assicurato di influenzare la durata massima delle proprie prestazioni con una dichiarazione unilaterale e dopo che si era verificato il rischio assicurato.</p> <p>Il TF ha ritenuto che questa clausola fosse estranea all'essenza del contratto e l'ha classificata come insolita, ritenendo che non rispettasse il principio «pacta sunt servanda» (consid. 1).</p>
DTF 138 III 411	<p><i>Applicazione della regola insolita</i></p> <p>Una clausola di un contratto di assicurazione d'indennità giornaliera per malattia prevedeva che le indennità giornaliere dovute per malattia fossero ridotte della metà in caso di malattia psichica.</p> <p>Il TF ha ammesso che questa clausola era insolita. Infatti, una riduzione del 50% delle indennità in caso di malattia psichica non è una pratica diffusa e di conseguenza non è usuale nel settore. Inoltre, questa riduzione è contraria all'aspettativa legittima dell'assicurato di essere indennizzato per la sua perdita di salario indipendentemente dalla forma (fisica o psichica) della sua malattia. In conclusione, il TF ha ritenuto che non si può negare il carattere soggettivamente insolito della clausola, in base all'esperienza di vita generale, per il fatto che l'assicurato possiede una formazione come medico e dentista (consid. 3.5).</p>

Decisione	Oggetto
DTF 140 III 404	<p data-bbox="469 226 1369 259"><i>Campo di applicazione temporale dell'articolo 8 LCSl / regola insolita</i></p> <p data-bbox="469 282 1441 450">Una clausola del contratto di abbonamento di un centro fitness prevedeva la proroga automatica del contratto di altri 12 mesi in caso di mancata disdetta entro 3 mesi dalla scadenza inizialmente pattuita. Nel caso specifico, il contratto doveva scadere il 28 febbraio 2012 (validità originaria) ed era stato prorogato fino al 28 febbraio 2013.</p> <p data-bbox="469 472 1422 674">Il Tribunale federale non ha chiarito se i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della versione riveduta dell'articolo 8 LCSl (1° luglio 2012) vadano giudicati in base al nuovo diritto. Ritiene, invece, che la proroga automatica del contratto, se scattata quando l'articolo 8 riveduto della LCSl non era ancora in vigore, non vada giudicata in base al nuovo diritto (consid. 4.4.).</p> <p data-bbox="469 696 1441 864">Secondo il Tribunale federale, inoltre, una clausola automatica di proroga del contratto non è insolita se tiene conto degli interessi dell'offerente e li palesa alla controparte e se la clausola per tutelare i suddetti interessi non travalica un ragionevole limite. Nel caso specifico, secondo il Tribunale la clausola in questione non presenta un carattere insolito (consid. 5.3.2.).</p>

*Ultima modifica: 07.05.2015*